

**DETERMINAZIONE N.105 /APC****DEL 21/12/2022****AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE****OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 2023-2025.****IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE**

VISTA la L.R. n. 72 del 1993, recante “*Disciplina delle attività regionali di protezione civile*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “*Codice della Protezione Civile*” e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. n.46 del 20 dicembre 2019 “*Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*”, come modificata dalla L.R. n. 38 del 1 dicembre 2020;

VISTA la DGR n. 528 del 31.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 886/P del 31.12.2020 recante “*Atto di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n.204 (speciale) del 29/12/2021, recante “*Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.*”, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio – Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;

VISTA altresì la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della L.R. 46/2019;

CONSIDERATO:

- che l’art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 “*Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo*” prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

- l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio.

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

VISTO il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 di modifica ed integrazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare che:

- a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 che assume valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);
- l'elaborazione del bilancio di previsione 2022-2024 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) per missioni e programmi.

CONSIDERATO che:

- per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;
- occorre provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

EVIDENZIATO che l'articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 118/2011, prevede che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali individuati dal decreto stesso, al fine di garantire *“il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili”*;

RICHIAMATO l'articolo 16, c. 3, della L.R. n.46 del 20 dicembre 2019, che attribuisce al Direttore l'onere di *“adottare il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e il rendiconto generale”*;

RITENUTO di dover procedere all'adozione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, composto dalla seguente documentazione, redatta ai sensi del D.lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- "Bilancio di Previsione 2023-2025" – Allegato A;
- "Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2023" – Allegato B;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 513 del 10 agosto 2020: "*Adozione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020/2022 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 c. 8.*";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile ha espresso parere positivo in merito a:

- correttezza dell'istruttoria;
- regolarità amministrativa e legittimità del presente atto;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto rappresentato in premessa, che si richiama integralmente nel presente dispositivo:

- di adottare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.R. n.46 del 20 dicembre 2019, il Bilancio di Previsione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile per il triennio 2023-2025, composto dalla seguente documentazione, redatta ai sensi del D.lgs. 118/2011, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- "Bilancio di Previsione 2023-2025" – Allegato A;
 - "Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2023" – Allegato B;



- di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale per l'approvazione, ai sensi della L.R. 46 del 2019, art. 16, comma 3;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURAT.

Gli Estensori

*Dott.ssa Enrica D'Alfonso
(F.to elettronicamente)*

*Dott. Simone Iannucci
(F.to elettronicamente)*

I Responsabili degli Uffici

*Dott.ssa Antonella De Felice
(F.to elettronicamente)*

*Dott. Matteo Re
(F.to elettronicamente)*

**Il Direttore dell'Agenzia Regionale
di Protezione Civile**
Dott. Mauro Casinghini